



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

Piazza Aldo Moro n. 1
www.comune.casamassima.ba.it

ORDINANZA N° 9 del 30/12/2021

IL SINDACO

Premesso che:

- è diffusa, in Italia la consuetudine di celebrare le festività oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell'anno;
- puntualmente, ogni anno, la cronaca nazionale riferisce del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici esplosivi illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione;
- esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre, di materiali esplodenti che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a deflagrazione, specie quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati od in presenza bambini;
- serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli anche al rischio di smarrimento e/o investimento in particolar modo quando tali botti esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia d'affezione che selvatici, causandone spesso il ferimento o la morte per ustioni e bruciature. A questo proposito si dà atto che il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art. 3 del DPR 31 marzo 1979 e che pervengono continue sollecitazioni da parte delle associazioni animaliste affinché il Comune adotti provvedimenti volti a vietare l'utilizzo di petardi, botti e fuochi artificiali durante le prossime festività, a tutela della fauna urbana e degli animali domestici e randagi;

Dato atto che per "incolumità pubblica" s'intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita e lo stato civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

Rilevata la necessità di limitare comunque il più possibile i rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone ed in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura, rifugi per animali e colonie felini, anche ai sensi dell'articolo 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

Considerato che

- sono già in atto le fasi preparatorie delle feste che tradizionalmente si svolgono in questo periodo dell'anno e che fin da ora si sta facendo uso di artifici esplodenti;
- il perdurare della situazione potrebbe comportare situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e impedirne la fruibilità e determinare lo scadimento della qualità della vita e ritenuto pertanto di dover intervenire con la massima urgenza;



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

Piazza Aldo Moro n. 1
www.comune.casamassima.ba.it

Atteso che l'Amministrazione comunale, benché sul territorio urbano non siano mai stati segnalati infortuni significativi legati al lancio di petardi, intende comunque intervenire, per quanto di propria competenza, adottando provvedimenti che vietino l'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnicci;

Rilevata l'urgenza di provvedere al fine di evitare pericoli per l'incolumità pubblica che si determinerebbe consentendo lo sparo di petardi e simili in zone molto affollate;

Dato atto che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dall'art. 7 della L.241/1990 non trovano applicazione nei casi di provvedimenti rivolti alla generalità dei cittadini;

Visti:

- la circolare 11.01.01 n. 559 del Ministero dell'Interno — Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell' art.57 del T.U.L.P.S.;
- gli artt. 7 bis e 54 del D.L.gs 18.08.00 n° 267 e s.m.i;
- l'art. 7 bis del D.L.gs n° 267/00;
- la L. 24.11.1981 n° 689;
- la L. 24.07.2008, n° 125;
- la L. 15.07.09, n° 94;
- l'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979;
- l'art 659 c.p.;
- la L. 189/2004;

ORDINA

ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali sul proprio territorio

IL DIVIETO

1. di utilizzare petardi, botti e artifici pirotecnicci di ogni genere su tutto il territorio urbano con decorrenza immediata e fino a tutto il 6 gennaio 2022;
1. di vendita ambulante di ogni tipo di fuoco pirotecnico;
2. di vendita di qualsiasi tipo di fuoco pirotecnico ai minori di anni 18;
3. a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et simili di consentire a chicchessia l'uso di dette aree private per l'effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza.

L'inosservanza del divieto contenuto nel presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7-bis del D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. (da € 25,00 a € 500,00) con applicazione del pagamento in misura ridotta di € 50,00.

Le violazioni al presente provvedimento comportano il sequestro amministrativo del materiale pirotecnico inutilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 c. 5 della suddetta legge.

E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.650 c.p.



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

Piazza Aldo Moro n. 1
www.comune.casamassima.ba.it

DISPONE

che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Casamassima per i giorni di validità;

che le forze di polizia competenti sul territorio comunale facciano rispettare le prescrizioni contenute nella presente Ordinanza e a tal fine ne dispone la trasmissione a:

- Comando Polizia Locale di Casamassima;
- Comando Compagnia Carabinieri di Gioia del Colle;
- Comando Stazione Carabinieri di Casamassima;
- Questura di Bari;
- Comando Tenenza Guardia di Finanza di Putignano

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è possibile proporre ricorso nei termini indicati, decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune:

- ricorso gerarchico al Prefetto di Bari, entro 30 giorni;
- ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni

Casamassima, li 30/12/2021

IL SINDACO
(Giuseppe NITTI)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casamassima. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

NITTI GIUSEPPE in data 30/12/2021